



**TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Franca Molinari, all'udienza del 30/9/2015 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 623/2014 R.G. promossa da:  
PAGANI Paolo, rappresentato e difeso dagli Avv. ti P. Tosi e O.  
Girgenti

**RICORRENTE**

contro:

AMGA LEGNANO SPA , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G.Sommaruga, prof. R. De Luca Tamajo, F.Toffoletto, P.Pucci, M.Sideri e P.Bottini

**RESISTENTE**

**CONCLUSIONI: come in atti**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato il 27.3.2014, Paolo Pagani ha convenuto avanti il Tribunale di Busto Arsizio la Società Alto Milanese Gestioni Avanzate S.p.A., chiedendo di accertarsi e dichiararsi



l'illegittimità e ingiuriosità del licenziamento irrogatogli in data 31.8.2013, con le conseguenti pronunce di condanna della società convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso e dell'indennità supplementare, nonché al risarcimento del danno. Chiedeva, inoltre, accertarsi il suo diritto alla retribuzione variabile incentivante 2012 e, conseguentemente, al pagamento dell'importo di euro 40.000.

Si costituiva la società convenuta chiedendo il rigetto delle domande del ricorrente e, in via riconvenzionale, la condanna di Paolo Pagani al risarcimento dei danni derivanti da:

- la mancata realizzazione del Centro Integrato Gestione Rifiuti;
- l'errato inserimento nel bilancio del 2010 di voci di attivo inesistenti;
- la mancata fatturazione di crediti per l'erogazione del servizio di lampade votive, per un totale di euro 17.577.227,08, il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.

Parte ricorrente chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in giudizio la propria compagnia assicuratrice. Si costituivano gli Assicuratori dei Lloyd's chiedendo il rigetto delle domande svolte da Amga nei confronti del proprio assicurato e, in via subordinata, eccepivano l'inoperatività della polizza in quanto la richiesta risarcitoria sarebbe pervenuta quando la polizza non era più vigente.



## IL LICENZIAMENTO

Il ricorrente ha impugnato il licenziamento irrogatogli dalla società convenuta Amga con lettera del 31 agosto 2013 in quanto asseritamente “*illegittimo*” e “*ingiurioso*”.

E' noto che il rapporto di lavoro del dirigente non è assoggettato alle norme limitative dei licenziamenti individuali. Per classificarne i presupposti si è coniata la nozione di "giustificatezza", posta dalla contrattazione collettiva.

In termini positivi la nozione di giustificatezza è stata identificata con “*qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a turbare il legame di fiducia con il datore. Ne consegue che anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili "ex ante", o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro, o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso, con valutazione rimessa al giudice di merito sindacabile, in sede di legittimità, solo per vizi di motivazione*” [Cass., sez. lav., 11 giugno 2008, n. 15496].

Si deve, pertanto, in questa sede, procedere ad una valutazione dei motivi posti a fondamento del recesso datoriale sia sotto il profilo della dedotta *giusta causa* di licenziamento (ovverosia del verificarsi di una causa “*che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto*” di



lavoro), sia in ogni caso, all'esito eventualmente negativo di tale prima verifica, sotto il profilo della *giustificatezza* del recesso stesso nei termini generali sopra citati, applicabile *ex lege* al licenziamento in esame.

Preliminarmente, tuttavia, va esaminata la fondatezza o meno delle doglianze mosse da parte ricorrente al licenziamento **dal punto di vista formale**, ovvero se sia fondata l'eccezione di illegittimità della procedura *ex art. 7 St. lav.* (applicabile in termini generali anche al licenziamento del dirigente, per come di recente affermato dalle S.U. della S.C. con la sentenza n. 7880 del 30.3.2007), trattandosi di doglianze che devono essere logicamente esaminate per prime e ciò in quanto l'eventuale illegittimità del recesso dal punto di vista formale impedirebbe a monte di verificare la sussistenza o meno del dedotto motivo di licenziamento.

Il ricorrente lamenta, sotto il profilo formale, la mancata consegna da parte della società dei documenti richiesti ai fini di difesa.

Le doglianze sono infondate dal momento che vi è prova in atti che la società, con due successive lettere del 9 e del 26 agosto 2013 (doc.46 e 48), ha consegnato al sig.Pagani tutti i documenti dal medesimo richiesti. D'altro canto emerge dalla lettura del ricorso che il sig.Pagani era già in possesso di ulteriore ampia documentazione, dal che si evince come la documentazione richiesta con le suddette missive,



probabilmente, non fosse neppure necessaria al ricorrente per approntare la sua difesa.

Per quanto riguarda la pretesa “mancata audizione” si rammenta come solo il rappresentante sindacale sia legittimato ad assistere all’audizione personale prevista dall’art.7 L.300/70 (essendo la c.d. assistenza tecnica prevista nell’ordinamento solo in giudizio). Di conseguenza, era pienamente legittimo il comportamento della società convenuta che non ha consentito al difensore del sig.Pagani di partecipare all’audizione fissata per il giorno 29 agosto 2013. Inoltre, non è credibile quanto affermato in ricorso, ossia che nessun sindacalista di Federdirigenti fosse disponibile per assistere il ricorrente all’audizione del 29 agosto, probabilmente è stato il ricorrente che ha preferito chiedere l’assistenza di un legale piuttosto che quella di un sindacalista. Anche il rilievo attinente all’asserita tardività della contestazione (in quanto le contestazioni riguarderebbero i fatti noti all’azienda sin dalla fine del 2012) non è condivisibile.

*“La regola desumibile dall’art. 7 della L. n. 300 del 1970, secondo cui l’addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un’accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione o il definitivo accertamento e valutazione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell’interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un’unica condotta, esigono una valutazione*



*ordinaria, sicché l'intimazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche a una certa distanza temporale da quelli precedenti?*". (Corte app. Bologna 5/3/2014)

Il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito deve, dunque, essere inteso in senso relativo (Cass. 17/9/2013 n. 21203). Nella fattispecie in esame, in cui l'accertamento e la valutazione dei fatti erano laboriosi e richiedevano uno spazio temporale adeguato, il principio può dirsi pienamente rispettato dal momento che i fatti contestati riguardano eventi verificatisi o accertati poco prima della contestazione (giugno-luglio 2013).

**Nel merito** si osserva:

Il ricorrente è stato assunto in data 1° aprile 2004 (doc. 2) in qualità di Direttore Generale e con inquadramento come dirigente. Il quadro degli ampi poteri attribuiti al Direttore Generale emerge dalla documentazione prodotta dalla convenuta: in particolare, dalla lettera di assunzione (doc. 2), dalla descrizione delle attribuzioni contenuta nella Struttura Organizzativa (doc. 3), dall'esame della delibera di attribuzione dei poteri al Direttore Generale del 30 ottobre 2006 (doc. 1).

Gli ampi poteri conferiti al Dirigente, alcuni sin dall'inizio del suo incarico, altri aggiunti nel corso dello stesso, (diagramma a pag.6 della memoria) lo ponevano in una posizione apicale, sottoposta solo al



coordinamento del Consiglio di Amministrazione, composto da soggetti tutti esterni alla società. Tale posizione imponeva una particolare diligenza non solo nell'espletamento delle sue proprie mansioni, ma anche nell'attività di vigilanza e controllo degli organi sottoposti. E trattandosi di una società a capitale interamente pubblico occorre avere una particolare accortezza nella gestione aziendale.

A parere della scrivente i fatti contestati al ricorrente integrano gli estremi della giusta causa di licenziamento.

Nella lettera consegnata a mani al ricorrente il 1° agosto 2013 erano contenute ben cinque contestazioni disciplinari e veniva comminata la sospensione cautelare dal servizio.

**1) Prima contestazione disciplinare: la decadenza del provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di compostaggio di via Novara a Legnano.**

Il ricorrente, che aveva la qualità di Responsabile di Procedimento, nonché tutti i poteri per l'espletamento degli atti di gara e per individuare il finanziamento del progetto (come risulta dalla delibere in atti docc. 6, 7, 8, 14,15,16), non ha dato corso ai necessari adempimenti al fine di addivenire all'inizio dei lavori del Centro Integrato di Gestione Rifiuti di via Novara 250 entro il termine del 29 giugno 2011,



stabilito a pena di decadenza dall'autorizzazione provinciale del 29 giugno 2010.

Sul punto il contenuto dell'autorizzazione provinciale del 29 giugno 2010 (doc. 14) è molto chiaro, disponendo che *«il presente provvedimento decade automaticamente qualora la società AMGA LEGNANO S.p.A. non inizi i lavori del progetto ( ... ) entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa»*.

La richiesta di proroga del 7 febbraio 2013 (doc. 18), e l'ulteriore richiesta di proroga del 10 giugno 2013 (doc. 19), entrambe a firma del ricorrente, erano tardive. Di conseguenza, in data 27 giugno 2013 veniva emesso provvedimento di decadenza dal provvedimento di approvazione del progetto e di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Non è contestato anche il fatto che il sig. Pagani abbia indicato al Consiglio di Amministrazione, nel corso della seduta del 10 ottobre 2011, quale termine per la realizzazione dei lavori, due anni, nonostante i tempi previsti dalla delibera fossero di un anno (quindi fino al 29 giugno 2011 e già scaduti) per l'inizio dei lavori e di tre anni (quindi fino al 29 giugno 2013) per la completa realizzazione dell'impianto o di sue parti funzionali (doc. 17).



Si evidenzia, infine, come la Provincia avesse inviato, il 12 settembre 2011, il preavviso di decadenza con termine di 10 giorni per eventuali osservazioni (doc. ric 34).

Non vi è alcuna prova del fatto che la Provincia avesse “*confermato la vigenza dell’autorizzazione*” come sostenuto dal ricorrente al paragrafo 65 del ricorso, e, anzi, i documenti in atti smentiscono tale assunto.

In sintesi, si rileva come le difese del ricorrente non scalfiscano i fatti contestati e, in particolare, l’aver fatto decadere l’autorizzazione provinciale con enorme dispendio di tempo, di energie e di denaro pubblico [ingenti somme sono state spese per l’acquisto di immobili da privati (2.900.000 oltre oneri accessori), per oneri di disagio ambientale (1.800.000) per oneri istruttori (1.143,20), per costi tecnici ].

All’udienza di discussione la difesa di parte ricorrente segnalava come fosse stata concessa (nuova) autorizzazione per la realizzazione del centro di compostaggio in via Novara. La notizia, riportata su un quotidiano locale del giorno 30.9.2015, non fa venir meno il giudizio negativo sul comportamento dell’ex Direttore, potrà semmai avere rilievo a proposito della valutazione della richiesta di risarcimento dei danni.

Se una parte delle somme spese a suo tempo per l’acquisto del terreno, per la progettazione dell’impianto, per gli oneri di disagio ambientale potranno essere considerate utilmente corrisposte (alla luce della concessione di nuova autorizzazione), non vi è dubbio che il primo



progetto non sia stato realizzato nei tempi programmati. Al ricorrente dunque può, quantomeno, essere imputata una grave negligenza nella conduzione del progetto in questione.

D'altro canto si rileva come “*la scelta di Amga di non impugnare il provvedimento di decadenza*” della Provincia non possa essere considerata, come vorrebbe il ricorrente, fatto estintivo del nesso di causalità fra la condotta contestata al ricorrente e i danni ad essa conseguenti. Anche a voler ritenere utile l'impugnazione della decadenza (circostanza peraltro smentita dalla ricostruzione temporale degli accadimenti sopra riportata che non consentiva una prognosi favorevole all'accoglimento dell'impugnativa) ciò non avrebbe fatto venir meno il precedente comportamento negligente del Direttore.

In sede di discussione la difesa di parte ricorrente ha sostenuto l'arbitrarietà dei termini di decadenza stabiliti dalla Provincia, e ciò in considerazione del fatto che la materia è regolata dalla L.241/90 sul procedimento amministrativo e dalle altre norme citate nel provvedimento (doc.14 conv.), dal che dovrebbe discendere l'obbligo dell'amministrazione di concedere termini ben più ampi.

La tesi, ardita, non è condivisibile: rientrava nella discrezionalità amministrativa (i cui limiti sono solo quelli costituiti dalle norme che disciplinano la competenza all'adozione di determinati atti, dalle regole attinenti alle forme, ai presupposti, ai tempi, alle modalità delle procedure, dal perseguimento dell'interesse pubblico rispondente alla



causa del potere esercitato, dal rispetto dei criteri di ragionevolezza, imparzialità e logica) il potere di stabilire dei termini per l'inizio e la fine dei lavori. La circostanza era ben nota anche al ricorrente stesso che, infatti, non si è mai in alcun modo attivato per contestare o impugnare i termini fissati dalla Provincia.

## **2) Seconda contestazione disciplinare: rapporti con Amiacque, debito di Euro 7.976.976,82 e voci di bilancio presentate al CdA.**

E' circostanza pacifica in quanto documentale che, nell'ambito dell'operazione di cessione del "ramo acquedotto" ad Amiacque, siano state inserite in bilancio voci di attivo in realtà inesistenti per quasi 8 milioni di euro.

Benchè sia innegabile il coinvolgimento nell'elaborazione del bilancio della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo e della società di revisione, al ricorrente può essere rimproverato, quantomeno, l'omesso controllo dei bilanci e dell'operato del personale preposto alla sua redazione (secondo i doveri nella struttura organizzativa di Amga, doc.3 conv., il Direttore Generale *“presenta al Presidente ed all'Amministratore Delegato lo schema dei budget e dei bilanci predisposti, sotto la sua supervisione, dalla Direzione Amministrazione, finanza e controllo» e «sovrintende all'operato del personale della Società»*).



Il ricorrente si difende affermando sostanzialmente di non essere il responsabile dell'inserimento di tali voci e di aver "ereditato" dalla gestione precedente il "metodo di calcolo" in questione. La circostanza che la suddetta modalità di redazione del bilancio non sia stata ideata dal ricorrente non fa venir meno la sua responsabilità per aver fatto propria tale scorretta prassi.

A parere della scrivente anche questa seconda contestazione giustifica il licenziamento.

### **3) Terza contestazione disciplinare: fatturazione dei corrispettivi per erogazione agli utenti del servizio di lampade votive.**

Al ricorrente viene contestata la mancata fatturazione, per un periodo di cinque anni, e il conseguente mancato incasso, di corrispettivi per la fornitura del servizio di illuminazione relativo alle lampade votive per l'ammontare di Euro 600.000 (doc. 38/A).

Il medesimo ragionamento esposto in precedenza vale per la mancata fatturazione e mancato incasso per la fornitura del servizio di illuminazione relativo alle lampade votive. Anche qui è ravvisabile un inadempimento del Dirigente rispetto ai suoi doveri di vigilanza e controllo. Anche in questo caso la difesa del ricorrente è inconsistente: non vi è alcuna prova, né tecnica né logica, che l'accorpamento di diverse annualità di canone sia un sistema di riscossione più efficiente e più comodo sia per l'utenza che per l'ente riscossore. Il fatto che gli importi in questione siano stati in gran parte recuperati non fa venire



meno il disvalore della condotta del Direttore Pagani. Questa contestazione non sarebbe stata sufficiente di per sé a giustificare il licenziamento del dirigente, ma unitamente alle altre ben più gravi contestazioni, ha rilevanza quale indice del complessivo comportamento negligente tenuto dal dirigente.

#### **4) Quarta contestazione disciplinare: progetto banda larga.**

Il Consiglio di Amministrazione di AMGA aveva conferito al sig. Pagani ogni e più ampio mandato e potere per intervenire in nome della Società all'atto di costituzione dell'Associazione Temporanea di Imprese e di fare tutto quanto utile ed opportuno in esecuzione della delibera e del progetto. A distanza di tre anni (nell'agosto 2013), il progetto non poteva dirsi concluso e l'infrastruttura rimaneva gestita in proroga di fatto dall'ATI, il progetto risultava altresì gravato da un consistente contenzioso (verso ATI sono state avanzate pretese risarcitorie da parte dei Comuni per complessivi euro 806.833,33), che impediva ai Comuni interessati di entrare in possesso dell'infrastruttura e di mettere a gara il servizio.

Anche a fronte di tale contestazione le difese di parte ricorrente sono generiche e non colgono nel segno.

In virtù dell'incarico e dei poteri conferitigli il ricorrente avrebbe dovuto attivarsi per portare a compimento il progetto.



## **5) Quinta contestazione: mancata attivazione del Servizio Verifica Inadempimenti presso Equitalia.**

Il Dirigente avrebbe dovuto attivare il suddetto servizio in quanto la legge in vigore dal 2008 (art.48 bis comma 1 del DPR 603/73) lo prevede per le società a totale partecipazione pubblica, come Amga, per i pagamento di importo superiore ai 10.000 euro. Anche in tal caso trattasi di una omessa vigilanza da parte del dirigente su di una attività che doveva essere svolta dalla direzione amministrativa. Da sola tale inadempienza (come quelle di cui ai punti 3 e 4) non avrebbe potuto giustificare il licenziamento; essa costituisce, però, un indice del mancato esercizio da parte del ricorrente di quel potere/dovere di controllo che era inerente alla sua qualifica e posizione apicale.

In conclusione, la circostanza che il Direttore Generale non sia stato l'unico e solo responsabile degli accadimenti sopra descritti non impedisce la qualificazione del suo comportamento come inadempiente e negligente, al punto da giustificare il recesso della società datrice di lavoro. L'eventuale cooperazione colposa di altri soggetti non può fungere da esimente per chi la invoca. La circostanza semmai può venire in rilievo in relazione alla domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta, come si vedrà nel prosieguo.

Orbene, alla luce delle suesposte considerazioni, il recesso datoriale deve dirsi adeguatamente giustificato da circostanze oggettive per nulla



pretestuose o discriminatorie. Si è trattato, infatti, di un complesso di inadempimenti e ritardi che hanno legittimamente fatto dubitare dell'adeguatezza del ricorrente allo svolgimento delle importanti funzioni direttive che gli erano state affidate, in considerazione del particolare rapporto fiduciario che deve necessariamente intercorrere tra l'imprenditore e i propri dirigenti.

Di conseguenza, essendo risultato sostanzialmente legittimo il licenziamento intimato al ricorrente, tutte le domande di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dallo stesso non possono che essere rigettate.

Lamenta, infine, il ricorrente il **carattere ingiurioso del licenziamento** poiché la sospensione e la lettera di contestazione inviate al ricorrente sarebbero state subito comunicate alla stampa e perché i vertici aziendali, anche dopo il licenziamento, *“hanno continuato a fornire alla stampa notizie non veritiere arrivando addirittura a ipotizzare la commissione di reati”*, nonché hanno reso plurime dichiarazioni pubbliche nei consigli comunali dei comuni soci e nelle riunioni interne dell'azienda.

Il profilo attinente al carattere ingiurioso del licenziamento è completamente distinto da quello relativo all'illegittimità del licenziamento: il giudice può accertare la sussistenza del licenziamento ingiurioso anche nel caso in cui il licenziamento fosse legittimo poiché la lesione della dignità e dell'onore del lavoratore licenziato, non si



identifica - né può essere confusa - con la mancanza di giustificazione del licenziamento ( CASS., sez. lav., 7.12.2010 n.. 24794).

Oggetto dell'accertamento dell'ingiuriosità del recesso sono le modalità del recesso. Il carattere ingiurioso del licenziamento, che va rigorosamente provato da chi lo deduce, deriva, infatti, unicamente dalla forma ingiuriosa in cui esso viene espresso o dalla pubblicità o da altre modalità lesive con cui viene adottato (cfr., per tutte, Cass. 1° luglio 1997 n. 5850 e, più recentemente, Cass. 14 maggio 2003 n. 7479).

Una giurisprudenza da tempo consolidata, ha puntualizzato i seguenti elementi caratterizzanti l'istituto del licenziamento ingiurioso:

A) la particolare offensività e non funzionalità delle espressioni usate e le eventuali ingiustificate e lesive forme di pubblicità date al provvedimento (CASS. sez. lav., 15.10.20120 n. 21279);

B) la possibilità di esercizio dell'azione di risarcimento civile per far valere profili differenti rispetto a quelli derivanti dall'illiceità del licenziamento (CASS. sez. lav., 4.5.2009 n.. 10235);

C) il rigore nella prova dell'ingiuriosità e dei pregiudizi sofferti ( CASS. sez. lav. 22.5.2010 n. 6845).

Nella fattispecie in esame non si ravvisano gli estremi della ingiuriosità del licenziamento.

Negli articoli di stampa prodotti dal ricorrente non si rinvencono dichiarazioni dei vertici Amga nell'immediatezza della sospensione, tanto è vero che nell'articolo apparso sul Giorno del 10.8.2013 si parla



di “*silenzio assordante*” “*Bocche cucite nella sede di via per Busto Arsizio*”. Era inevitabile, e anche legittimo, l’interesse della stampa a una vicenda di notevole interesse pubblico e altrettanto legittimamente i dirigenti Amga, dopo il licenziamento, hanno risposto ad alcune delle domande dei giornalisti con dichiarazioni che non possono essere ritenute diffamatorie nei confronti del ricorrente.

## **LA RETRIBUZIONE INCENTIVANTE**

Il ricorrente avanza richiesta di attribuzione di retribuzione incentivante sulla base di una lettera priva di sottoscrizione (doc.57 ric), non riconosciuta dalla convenuta, e dal contenuto in aperto contrasto con quanto previsto nella lettera di assunzione ( doc.2 conv.). Inoltre il ricorrente non ha provato di aver raggiunto gli obiettivi citati nella lettera (e anzi le circostanze emerse in giudizio sono di segno opposto). La domanda, pertanto, non può che essere respinta.

## **LA DOMANDA RICONVENZIONALE**

In via riconvenzionale la convenuta chiede la condanna del ricorrente al risarcimento dei danni causati dal suo comportamento, in particolare quelli relativi alle prime tre contestazioni, per complessivi euro 17.577.277,08.



Sotto il profilo teorico è pacifico che la violazione degli obblighi di fedeltà e diligenza da parte di un dipendente comporti, oltre all'applicabilità di sanzioni disciplinari, anche l'insorgere del diritto al risarcimento dei danni e ciò tanto più nel caso in cui il medesimo occupi una posizione di particolare responsabilità, collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale e svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda.

Come già evidenziato, è documentale la circostanza che il ricorrente, in virtù del ruolo ricoperto di Direttore Generale della società, aveva ampi poteri.

Che dal comportamento negligente (come sopra riportato) del ricorrente sia derivato un danno di natura economica per la società convenuta è innegabile.

L'impianto di compostaggio di via Novara che doveva essere terminato nel giugno 2013 non è stato ancora realizzato. Sussistono senz'altro un danno per la perdita di margini di guadagno derivante dalla mancata produzione di energia, un danno per il pagamento (anticipato) degli oneri di disagio al Comune di Legnano, un danno per il pagamento dei costi amministrativi e di progettazione. Relativamente all'inserimento in bilancio di voci di attivo inesistenti, sussiste un danno per le maggiori imposte pagate sulla cessione di crediti inesistenti; con riferimento alle



lampade votive, una piccola parte dell'importo a suo tempo non fatturato non è stata ancora recuperata.

Nonostante la posizione apicale ricoperta dal ricorrente, non è contestato il fatto (ammesso dalla stessa convenuta nella lettera di licenziamento) che egli “*condividesse le sue azioni con altri soggetti*”.

Secondo i doveri descritti nella Struttura organizzativa di AMGA (doc. 3 conv.), il Direttore Generale “*presenta al Presidente ed all’Amministratore Delegato lo schema dei budget e dei bilanci predisposti, sotto la sua supervisione, dalla Direzione Amministrazione, finanza e Controllo*» e «*sovrintende all’operato del personale della Società*».

La convenuta stessa riferisce nella memoria di costituzione che in data 29 luglio 2014 l’assemblea dei soci della Società ha deliberato di intraprendere azione di responsabilità nei confronti dei passati amministratori e sindaci della società in carica fino al 22 aprile 2013, dell’ex Direttore Generale e dell’ex vice Direttore Generale, nonché di promuovere azione di risarcimento del danno nei confronti della società di revisione dei conti che ha certificato il bilancio della Società fino dal 31 dicembre 2012 (doc. 51).

La responsabilità per gli accadimenti esposti in precedenza non può, dunque, ricondursi al comportamento del solo ricorrente.

Quale sia stato in concreto il contributo dato dal ricorrente al verificarsi degli eventi dannosi riportati dalla convenuta è arduo dirsi.



La quantificazione dei danni è resa ancor più complessa dalla considerazione che le vicende di cui ci si occupa rivestono caratteristiche particolari: non si può discutere di danni cristallizzati una volta per sempre poiché le alterne vicende economiche e politiche impediscono di dare una lettura definitiva dei comportamenti (attivi o omissivi) dei protagonisti delle vicende in questione e degli stessi risultati di tali comportamenti.

Si rileva, ad esempio, come a proposito della somma richiesta in relazione alla prima contestazione (impianto di via Novara) la concessione di una nuova autorizzazione da parte della Provincia permetterà ad Amga di recuperare o in parte ammortizzare gli esborsi effettuati. Anche il contributo versato al comune di Legnano per il “disagio ambientale”, a suo tempo non sopportato, potrebbe essere comunque dovuto in vista della realizzazione del nuovo impianto.

Le considerazioni che precedono evidenziano l'impossibilità di una quantificazione dei danni risarcibili diversa da quella meramente equitativa.

In conclusione, si ritiene equo quantificare, in via equitativa, i danni richiesti e accertati nell'importo di euro 234.517,58, pari alla somma richiesta dal ricorrente a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

**LA DOMANDA NEI CONFRONTI DELLA TERZA  
CHIAMATA**



Il ricorrente ha evocato in giudizio la propria compagnia assicuratrice al fine di essere tenuto indenne da quanto eventualmente fosse condannato a corrispondere ad Amga.

Gli Assicuratori dei Lloyd's si costituivano in giudizio eccependo l'inoperatività della garanzia assicurativa invocata dal ricorrente in quanto la richiesta risarcitoria sarebbe pervenuta dopo il decorso temporale della polizza. L'eccezione è fondata.

Il contratto di assicurazione stipulato dal ricorrente con i Lloyd's prevedeva una garanzia operante nel periodo dal 30.6.2013 al 30.6.2014. Si trattava di una polizza "claims made" che copre i sinistri notificati dall'assicurato agli assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura. Nel caso in esame la denuncia di sinistro dell'assicurato coincide con la notifica agli assicuratori della chiamata in giudizio, e quindi risale a data successiva alla scadenza della polizza, considerato che la richiesta di chiamata in causa della compagnia è del mese di ottobre del 2014.

Alla soccombenza del ricorrente segue la condanna del medesimo al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in dispositivo, tenuto conto del fatto che la domanda riconvenzionale è stata accolta in misura ridotta rispetto alle richieste di parte convenuta.



Il ricorrente deve rifondere le spese di lite anche della terza chiamata in quanto la domanda di manleva formulata nei confronti della compagnia assicuratrice non è stata accolta.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 cpc.

P.Q.M.

Accogliendo per quanto di ragione e rigettando nel resto così provvede:

Rigetta le domande formulate dal ricorrente.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta della somma di € 234.517,58 liquidata in via equitativa, a titolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo.

Rigetta le domande svolte nei confronti della Terza chiamata;

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della convenuta delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 8.000 per compensi, oltre accessori di legge.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore della terza chiamata delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1.500 per compensi, oltre accessori di legge.

Motivazione entro 45 giorni.

Busto Arsizio, 30/09/2015

Il Giudice del lavoro  
dott.ssa Franca Molinari

